



Università di Foggia
Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali,
Scienze della Formazione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FOGGIA (DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE), LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA, E IL COMUNE DI CERIGNOLA

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno _____ del mese di _____

presso _____

TRA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito indicata come Soprintendenza), con sede in Foggia in Via Alberto Alvarez Valentini n. 8, codice fiscale 94102260711, rappresentata dalla Soprintendente arch. Anita GUARNIERI, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Università di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, (di seguito indicato come Dipartimento di Studi Umanistici), con sede in Foggia, via Arpi, codice fiscale 94045260711, rappresentata dalla Direttrice prof.ssa Barbara De Serio, domiciliata per la carica presso la sede legale in Foggia via Arpi

E

Il Comune di Cerignola (FG) (di seguito indicato come Comune), CF _____, con sede legale in _____ rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di G.M. n. _____ del _____

VISTO il D.Lgs. del 20.10.1998 n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e *ss.mm.ii.*;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e ss.mm.ii. e specificamente:

- l’art. 2, c. 4 che stabilisce che «I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela»;
- l’art. 6 con cui si stabilisce che «La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso» e «la valorizzazione è in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze»;
- l’art. 111 secondo cui le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6”;
- l’art. 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 con cui si stabilisce che il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

VISTO l’art. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione e conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

VISTO CHE la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

PREMESSO CHE è interesse comune delle Istituzioni definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

CONSIDERATO CHE

- la Soprintendenza è un Istituto del MiC, dotato di autonomia amministrativa e contabile, istituito con D.M. n. 23 gennaio 2016, n. 44 ed è Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero della Cultura, afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- la Soprintendenza esercita le sue competenze nell'ambito della tutela in materia di archeologia, architettura e paesaggio oltre che in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e ha tra le sue finalità quella di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del territorio di competenza, non limitati ai beni materiali, ma estesi anche ai beni immateriali connessi e riconducibili, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali, destinate ad avviare programmi di studio e ricerca;
- la Soprintendenza ha avviato già nel 2016 le operazioni preliminari necessarie all'istituzione di un deposito di materiale archeologico proveniente dal territorio comunale di Cerignola e di organizzazione di un'esposizione temporanea di tale materiale archeologico presso lo stesso comune;
- la Soprintendenza ha coordinato nel 2018 e 2019 le attività di restauro e catalogazione dei reperti archeologici oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale provenienti dal territorio di Cerignola, ai fini della loro esposizione;
- la Soprintendenza ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 88-89 del D.Lgs. 42/2004 e della Circolare DG-ABAP n. 47 del 16/11/2022, all'esecuzione di indagini non invasive in loc. San Vito di Salpi, nel Comune di Cerignola, su richiesta dell'Università di Foggia, nella persona del direttore delle ricerche prof. Roberto Goffredo, nell'ambito del progetto PNRR Spoke 1 "Changes" dal titolo "ArcheoClima" (prot. SABAP BAT-FG 5710 del 30/04/2025);
- Il Dipartimento di Studi Umanistici svolge, sin dal momento della sua istituzione, attività di ricerca archeologica nella Puglia settentrionale di elevato profilo (posizionata ai primi posti nella procedura ministeriale di Valutazione della Qualità della Ricerca);
- il Dipartimento di Studi Umanistici conduce, sin dal 2013, sotto la direzione scientifica del dott. Roberto Goffredo, il Progetto *Salapia*, per la realizzazione di: scavi e ricerche nelle aree

archeologiche della città romana di *Salapia* e della città medievale di *Salpi* (Cerignola, FG), come da concessioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. DG 3990 class. 34.31.07/518-1 del 20 maggio 2014 e prot. DG-ABAP 17047 class. 34.31.07/13.31 del 09 giugno 2017; 2) indagini territoriali nell'area corrispondente all'antico *ager Salapinus*; 3) indagini di archeologia ambientale finalizzate alla ricostruzione diacronica delle evoluzioni degli assetti ambientali della fascia costiera della Puglia settentrionale;

- il Progetto “*Life on the Lagoon: Salapia Exploration Project*”, sin dal suo avvio nel 2013, vede anche la proficua collaborazione con il Davidson College (North Carolina USA) e il Department of Classical Studies della McGill University (Montreal – Canada), entrambi gli istituti rappresentati dalla prof.ssa Darian Marie Totten, co-direttrice del Progetto *Salapia*;
- il Dipartimento di Studi Umanistici, su autorizzazione della suddetta Soprintendenza, custodisce per ragioni di studio, presso il Laboratorio di Archeologia ubicato in via Arpi 176 (Foggia), i materiali provenienti dalle indagini archeologiche condotte tra il 2014 e il 2019 a *Salapia-Salpi*; tali materiali e i contesti di provenienza sono stati già in parte pubblicati nel volume *Salapia-Salpi 1*, a cura di Giovanni De Venuto, Roberto Goffredo e Darian Marie Totten, mentre è in corso di preparazione il secondo e ultimo volume;
- il Comune, nel cui territorio di competenza ricade l'area del sito archeologico di *Salapia-Salpi*, intende promuovere, nell'ambito delle proprie politiche culturali, azioni volte alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale locale (storico, archeologico, paesaggistico);
- il Comune, in particolare, riconosce il valore storico, identitario e scientifico di tale patrimonio, con particolare riferimento all'insediamento di *Salapia*, centro di rilievo nella Puglia settentrionale di età daunia, romana e medievale, come le indagini archeologiche hanno contribuito a dimostrare;
- il Comune ha manifestato la volontà di allestire, in alcuni locali dell'immobile recentemente riqualificato ex Liceo Classico “N. Zingarelli”, in parte già destinato ad ospitare la biblioteca di comunità, una mostra dedicata al sito di *Salapia*, finalizzata a rendere accessibili alla cittadinanza e al pubblico i principali risultati delle ricerche archeologiche condotte nell'area nel corso degli anni, ricomprendendo anche una selezione di evidenze e materiali riportati alla luce a seguito degli scavi condotti, tra gli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, da Fernanda Tiné Bertocchi nel sito di *Salpia vetus*;

- le Parti riconoscono l'importanza di definire in modo congiunto le modalità di collaborazione istituzionale, scientifica e organizzativa per la progettazione e l'allestimento della mostra dedicata a *Salapia*, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascun Ente.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art.2 – Oggetto

Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Soprintendenza, il Dipartimento di Studi Umanistici e il Comune, finalizzati alla progettazione, realizzazione e valorizzazione della mostra dedicata al sito archeologico di *Salapia-Salpi*, ubicato nel territorio comunale di Cerignola.

In particolare, il presente Protocollo disciplina:

- a) l'attribuzione della curatela scientifica della mostra congiuntamente alla Soprintendenza e al Dipartimento di Studi Umanistici, in qualità di enti responsabili della ricerca, della tutela e della valorizzazione dei beni archeologici oggetto dell'esposizione;
- b) la collaborazione tecnico-scientifica e organizzativa tra le Parti per la progettazione museografica, l'allestimento, la comunicazione e le attività correlate (editoriali, didattiche e divulgative);
- c) le modalità di utilizzo e di esposizione dei materiali archeologici provenienti dalle indagini effettuate nel sito di *Salapia-Salpi* e custoditi presso il Deposito del Comune di Cerignola e il Deposito della Soprintendenza per quanto attiene ai contesti di *Salpia vetus*, presso il Laboratorio di Archeologia dell'Università di Foggia per quanto attiene ai contesti di *Salapia* romana e *Salpi* medievale, previo nulla osta della Soprintendenza;
- d) le forme di riconoscimento reciproco della paternità scientifica e di visibilità istituzionale delle Parti nelle sedi espositive, nei materiali informativi e in ogni iniziativa collegata alla mostra;
- e) l'impegno condiviso a promuovere ulteriori iniziative di valorizzazione e divulgazione sul sito di *Salapia-Salpi* e sul patrimonio archeologico del territorio comunale di Cerignola.

Art.3 – Ruoli e competenze delle Parti

La Soprintendenza si impegna a:

- assumere il coordinamento scientifico della progettazione dell'esposizione, dalla selezione dei materiali alla redazione dei contenuti dello spazio espositivo;
- assumere il coordinamento di tutte le attività legate all'esposizione in modo da garantire in ogni momento la tutela dei materiali archeologici che rientrano nella disponibilità statale;
- redigere tutti gli atti amministrativi di propria competenza, funzionali all'esposizione ed al deposito dei reperti archeologici;
- coordinare la strategia comunicativa e le attività di valorizzazione derivanti dall'esposizione dei materiali archeologici.

Il Dipartimento si impegna a:

- assumere la responsabilità scientifica della progettazione e dell'elaborazione dei contenuti della mostra;
- fornire supporto tecnico e di ricerca necessario alla selezione, catalogazione e interpretazione dei materiali da esporre;
- mettere a disposizione, previa autorizzazione della Soprintendenza, i materiali archeologici custoditi presso il Laboratorio di Archeologia di via Arpi 176 (Foggia), nonché la relativa documentazione grafica, fotografica e di contesto;
- collaborare alla definizione della strategia comunicativa e a tutte le attività di comunicazione, formazione e divulgazione connesse all'iniziativa.

Il Comune si impegna a:

- promuovere e sostenere l'iniziativa quale parte integrante delle proprie politiche culturali e di valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio comunale;
- assicurare la disponibilità di spazi idonei per l'allestimento della mostra;
- assicurare il coordinamento amministrativo e la copertura di tutte le spese relative all'allestimento e alla gestione della mostra, nonché alla comunicazione pubblica dell'iniziativa.

Art.4 – Curatela scientifica e progettazione espositiva

La curatela scientifica della mostra è affidata congiuntamente alla Soprintendenza e al Dipartimento di Studi Umanistici.

Le due istituzioni definiranno congiuntamente il concept scientifico e museografico dell'esposizione, il percorso tematico, i materiali e i supporti comunicativi.

Art.5 – Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le Parti. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel progetto scientifico oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle attività prefissate e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte e/o singole (queste ultime con esplicito riferimento all'attività collaborativa svolta dall'altra Parte), partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito delle (e in relazione alle) attività oggetto del Protocollo d'Intesa.

Art.6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo dei loghi dei rispettivi Enti.

Art.7 – Modalità operative

Le Parti si impegnano a:

- costituire un gruppo di lavoro congiunto, composto dai rappresentanti designati da ciascun Ente, con funzioni di coordinamento operativo e monitoraggio;

- condividere le informazioni, i dati e la documentazione necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- rispettare le norme in materia di sicurezza, tutela e movimentazione dei beni mobili di interesse culturale, nonché di comunicazione istituzionale e visibilità dei loghi.

Art. 8– Oneri Finanziari

Dal Protocollo non consegue alcun onere finanziario di spesa o obbligo di pagamento di prestazioni sia per la Soprintendenza che per il Dipartimento.

Le spese necessarie per la realizzazione e gestione della mostra saranno sostenute dal Comune.

Art.9 – Responsabilità

Per la costituzione del suddetto gruppo di lavoro e il coordinamento, la realizzazione e la gestione dell'iniziativa, sono designati come rappresentanti degli Enti:

1. la Soprintendente Arch. Anita Guarnieri in collaborazione con la funzionaria archeologa dott.ssa Annalinda Iacoviello per la Soprintendenza;
2. il prof. Roberto Goffredo per il Dipartimento di Studi Umanistici;
3. la dott.ssa Daniela Conte - Dirigente settore cultura n.7 per il Comune.

Art.10 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a collaborare nel rispetto dei principi di leale cooperazione istituzionale e di parità. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Beni Culturali e accordi tra pubbliche amministrazioni.

Art. 11 – Durata

Il presente protocollo ha durata di 3 anni e potrà essere rescisso da una delle Parti con preavviso scritto e motivato di almeno 30 giorni.

Art. 12 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30.03.2003 e *ss.mm.ii* e del GDPR 679/2016 art. 13, recepito con d.lgs. n. 101/2018, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno

inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali e verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

Art.13 – Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Il presente atto per espressa previsione di legge non soggiace all'imposta di bollo.

Letto e Approvato

Per la Soprintendenza

Arch. Anita Guarnieri

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Per il Dipartimento di Studi Umanistici.

Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

Prof.ssa Barbara De Serio

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Per il Comune di Cerignola

Dott. Francesco Bonito

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005